

# **Ordinanza concernente il mercato del bestiame da macello e della carne**

**(Ordinanza sul bestiame da macello, OBM)**

## **Modifica del 10 gennaio 2001**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>1</sup> sul bestiame da macello è modificata come segue:

### *Art. 7 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> L'organizzazione incaricata di cui all'articolo 34 capoverso 1 lettera b designa e organizza, d'intesa con i Cantoni e le organizzazioni contadine, i mercati pubblici cui possono essere assegnati animali della specie bovina e ovina (pecore da macello, agnelli da macello e agnelli magri) al fine di sgravare il mercato.

<sup>2</sup> Designa, d'intesa con i partner di mercato, i macelli cui possono essere assegnati animali della specie bovina, suina, equina (cavalli da macello e puledri) nonché capretti al fine di sgravare il mercato.

### *Art. 19 cpv. 2 terzo periodo*

<sup>2</sup> ... Il numero delle macellazioni è confermato dall'ispettore delle carni, i pesi morti dal macello o da una persona designata dal Cantone o dal Comune.

### *Art. 21 cpv. 1 e 3*

<sup>1</sup> L'Ufficio federale, dopo aver sentito le cerchie interessate, rappresentate dalle organizzazioni incaricate dei compiti di cui all'articolo 34, e tenendo conto della situazione del mercato, determina periodicamente mediante decisione i quantitativi delle categorie di carne e di prodotti carnei o dei pezzi di carne in esse contenute da importare.

<sup>3</sup> *Abrogato*

<sup>1</sup> RS 916.341

*Art. 26* Condizioni particolari per l'assegnazione di quote del contingente

Ha diritto a quote del contingente per la carne halal e per la carne kascher chi:

- a. si impegna a consegnare i prodotti agricoli da importare esclusivamente ai punti di vendita riconosciuti dall'Ufficio federale e prova, mediante le ordinazioni dei punti di vendita riconosciuti, che la merce risponde a un bisogno; o
- b. si impegna a commercializzare la merce importata esclusivamente nei suoi punti di vendita riconosciuti e prova, nel mese successivo al periodo fissato per le importazioni, che la quantità che gli è stata assegnata risponde a un bisogno.

*Art. 29* Termine d'importazione

Le quote del contingente doganale assegnate devono essere importate e fatte pervenire ai punti di vendita riconosciuti o commercializzate dai punti di vendita degli aventi diritto entro tre mesi dall'assegnazione.

*Art. 33 cpv. 1*

<sup>1</sup> La ripartizione dei pâtés e dei granulati di carne per la fabbricazione industriale di minestre e salse istantanee (ex 1602.2071, ex 1602.4191, ex 1602.4210, ex 1602.4910, ex 1602.5091, ex 1602.9011, ex 0210.1991, ex 0210.2010, ex 0210.9011 e ex 0210.9012), della carne e delle frattaglie commestibili, della farina e della polvere essiccata e commestibile di carne e frattaglie di pollame (ex 0210.9031/9089) e degli alimenti dietetici e per bambini (ex 1602.3110/3990) dei contingenti doganali parziali n. 5.7 e 6.4 non è disciplinata.

## II

La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2001.

10 gennaio 2001

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz